



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali della Toscana

Oggetto: *Anno di prova e mobilità professionale*

Sono pervenuti a questo Ufficio vari quesiti relativi ad alcuni dei docenti, già di ruolo, che per mobilità professionale sono passati sulle nuove classi di concorso istituite per i licei musicali e coreutici. Questi docenti, pur essendo nei precedenti anni scolastici entrati in ruolo sulla classe di concorso A30 (*Musica nella scuola secondaria di I grado*), avrebbero sempre svolto servizio presso i licei musicali, essendo beneficiari di ore accantonate come previsto dal CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni, secondo il quale “*sulle disponibilità dei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono confermati [...] i docenti delle classi di concorso A29, A30 e A56 in continuità didattica*” (art. 6bis del CCNI). Inoltre questi docenti avrebbero effettuato l’anno di formazione e prova mentre in servizio presso detti licei ed ora si troverebbero, con il passaggio di ruolo, a doverlo ripetere, in base a quanto previsto dal DM n. 850 del 2015; pertanto le Istituzioni scolastiche che hanno interpellato questo Ufficio hanno chiesto se non fosse corretto evitare tale ripetizione.

Questo Ufficio ritiene, in primo luogo, che un anno di servizio non possa valere per più di una singola classe di concorso; per fare un esempio, le stesse tabelle di valutazione per le graduatorie di istituto chiariscono il punto indicando che “*il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato*”. Assunto questo principio, la risposta ai quesiti necessariamente segue.

Infatti l’utilizzazione presso i licei musicali avviene sostanzialmente sulla disciplina del secondo grado, ma formalmente e contrattualmente sulla classe di concorso del docente utilizzato. Pertanto, nel momento in cui il docente ha potuto svolgere l’anno di prova durante il proprio utilizzo, lo ha potuto fare in base ad un’interpretazione formalista secondo cui, grazie alle previsioni contrattuali, l’attività che stava svolgendo rientrava fra quelle fisiologiche della classe di concorso A30. Questa interpretazione, peraltro, è confortata da vari pareri informali comunicati dall’Amministrazione centrale negli anni passati, come ad esempio la comunicazione all’USR Campania del 29 gennaio 2016.

Se dunque il servizio svolto come docente utilizzato deve essere considerato servizio svolto sulla classe di concorso A30 (altrimenti sarebbe stato illegittimo l’anno di prova), non può allora considerarsi servizio svolto su una classe di concorso del secondo grado. Inevitabilmente, dunque, ne consegue la necessità, nel momento del passaggio di ruolo, di ripetere l’anno di formazione e prova, come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera c, del DM 850 del 2015.

IL DIRIGENTE
 Mirko FLERES

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse